

	Comune di BAISO	C.C.	33	30/12/2017
	<b>OGGETTO:</b> <b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI</b>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 30/12/2017 09:30

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	SPEZZANI FABIO	SI
2	CASELLI GIULIANO	SI	9	BAROZZI ANDREA	SI
3	MERLI TIZIANO	SI	10	LORENZETTI ERASMO	SI
4	MARZANI ROBERTO	AG	11	CARANI DAVIDE	SI
5	BIANCHI ANDREA	SI	12	PAIOLI MILENA	SI
6	TONELLI FABRIZIO	SI	13	PELLESI ANDREA	AG
7	PALLADINI FAUSTO	SI			

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri assenti Giustificati: 2

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Segretario, dott. Dott. Emilio Binini il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.**

Illustra la proposta il Sindaco che spiega la modifica del regolamento con l'introduzione dell'art. 8/bis, che facilita il conferimento di rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica. Si tratta di incentivare la consegna di certi rifiuti, oggi spesso abbandonati in certe zone del territorio. Il conferimento dà la possibilità di ridurre in parte la tassa, mediante un punteggio assegnato al cittadino.

Interviene il Consigliere Andrea Barozzi sottolineando che evitare lo sversamento degli oli esausti sia importante per l'ambiente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014- , e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare.

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il comma 682, secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
  - a) i criteri di determinazione delle tariffe,
  - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
  - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie,
  - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,
  - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 688 il quale dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ;
- il comma 649 il quale prevede l'intervento regolamentare del comune con riguardo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e ai rifiuti speciali non assimilabili;
- i commi da 656 a 660 in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- il comma 658, in specifico, il quale stabilisce che "nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche";
- il comma 662 secondo cui il comune stabilisce con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;
- il comma 702 che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 24 del Decreto legge 12/09/2014 n. 133 come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio";

### **VISTI:**

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune .... non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ....";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s. mod, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTI, altresì :**

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha differito al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

- l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge 27/02/2017, n. 19, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017, abrogando, conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente;

**CONSIDERATA** la normativa qui richiamata la modifica regolamentare adottata con il presente provvedimento produrrà la sua efficacia dal 1.1.2018;

**PRESO ATTO** che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

— a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

— il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,

— con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,

— il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**VISTA** la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione del Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe e dei regolamento;

**RITENUTO** pertanto, in merito alla pubblicazione del regolamento, di conformarsi alla suddetta nota ;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina del TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 04 agosto 2014 e successivamente modificato con delibera di C. C. n. 25 del 30.07.2015 e con delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2016;

**RICHIAMATO** l'art. 1, c. 659, l. e-bis), della Legge 147/2013, nel testo modificato dall'art 36, c. 1, della Legge n. 221/2015, dove si prevede che il Comune con Regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possa adottare riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di “attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alle quantità di rifiuti non prodotti”;

**VALUTATA** l'opportunità di inserire nel Regolamento TARI due misure incentivanti volte ad

introdurre forme di agevolazioni premianti per gli utenti ;

**RITENUTO** opportuno incentivare e premiare il comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che praticano la raccolta differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i centri di raccolta, contribuendo così alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei ;

**RITENUTO** necessario :

- stabilire le agevolazioni tariffarie sopra richiamate a favore delle utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta presenti sul territorio comunale ;
- modificare a tale fine il Regolamento TARI introducendo l'art. 8 bis con il seguente testo:

**“Art. 8 bis - Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta.**

1. Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed abbandoni di rifiuti pericolosi, sono istituiti sistemi di premialità' per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta (CDR).
2. Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti (CDR) dotati di sistema che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.
3. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
4. Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
5. I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della “premialità” sono:  
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE):
  - RAEE 1 Frigoriferi, congelatori
  - RAEE 2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, microonde)
  - RAEE 3 Tv, monitor
  - RAEE 4 Piccoli elettrodomestici
  - RAEE 5 fonti luminose (lampadine, tubi al neon)Altre tipologie di materiali conferiti:
  - Olio vegetale (oli di frittura)
  - Olio minerale (olio motore autoveicoli)
  - Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli)
  - Ingombranti
6. Lo sconto tariffario sarà concesso nei confronti dei contribuenti che risultino in regola con i pagamenti della Tassa Rifiuti degli anni precedenti ;
7. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario, il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati dalla Giunta comunale.
8. Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30 % della parte variabile della tariffa.  
La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.  
Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.”;

**ESAMINATA** la bozza contenete la formulazione del nuovo Art 8 bis - Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta come da Allegato A;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui Rifiuti;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**CONSIDERATO** che la copertura delle somme destinate agli sconti introdotti con le modifiche regolamentari previste con il presente atto, sarà inserita nel PEF del bilancio 2018-2020 competenza 2018;

**RITENUTO** di approvare il suddetto Regolamento inserendo l'articoli 8 bis di cui sopra;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

-favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria “;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ;

Con la seguente votazione espressa nei modi previsti dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l' integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassi Rifiuti – TARI, introducendo l'Art. 8 bis il cui testo integrale risulta dall' *Allegato A* ;

**2. DI DARE ATTO** che le modifiche adottate dalla presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2018;

**3. DI DARE ATTO** che la copertura delle somme destinate agli sconti introdotti con le modifiche regolamentari previste con il presente atto sono inserite nel Piano finanziario del bilancio 2018 - 2020 competenza 2018;

**4. DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;

**5. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti;

**6. DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33 /2013, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Baiso nella Sez. Amministrazione Trasparente, del presente provvedimento

ALLEGATO A)

**Art. 8 bis - Riduzioni Tariffarie a favore delle UtENZE Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta**

1. Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed abbandoni di rifiuti pericolosi, sono istituiti sistemi di premialità' per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta (CDR).
2. Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti (CDR) dotati di sistema che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.
3. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
4. Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
5. I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premialità" sono:  
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE):
  - RAEE 1 Frigoriferi, congelatori
  - RAEE 2 Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, microonde)
  - RAEE 3 Tv, monitor
  - RAEE 4 Piccoli elettrodomestici
  - RAEE 5 Fonti luminose (lampadine, tubi al neon)Altre tipologie di materiali conferiti:
  - Olio vegetale (oli di frittura)
  - Olio minerale (olio motore autoveicoli)
  - Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli)
  - Ingombranti;
6. Lo sconto tariffario sarà concesso nei confronti dei contribuenti che risultino in regola con i pagamenti della Tassa Rifiuti degli anni precedenti;
7. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario, il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati dalla Giunta comunale.
8. Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30 % della parte variabile della tariffa.

La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.

Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.

Sindaco  
Fabrizio Corti

Segretario  
Dott. Emilio Binini